

# COMUNE DI CAPREZZO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 13

DATA: 3/10/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL VERBANO.

L'anno duemilaundici, il giorno tre del mese di ottobre alle ore 21,00, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei signori:

Nominativo	Presente	Assente
1) BARBINI Alberto	X	
2) GHIONI Massimiliano		X
3) BORGOTTI Sandro	X	
4) DOSSENA Dario	X	
5) GARLANDINI Giulia		X
6) GAGLIARDI Paola	X	
7) CERUTTI Ilario	X	
8) MENEGUZZI Barbara	X	
9) CARETTI Graziella	X	
10) TRAVAINI Giorgio	X	
11) BISESTI Renato	X	
12) BORGOTTI Alberto	X	
13) GAGLIARDI Emilio	X	
TOTALI	11	2

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio.

Il Presidente Alberto Barbini, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL VERBANO.

A relazione del Sindaco:

L'art. 23 del decreto legislativo 31/3/1998, n. 112, conferisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

Il successivo art. 24 stabilisce che:

1. ogni comune esercita, singolarmente od in forma associata, anche con altri enti locali, le predette funzioni, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento (comma 1);
2. presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire agli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione ed il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle relative alle attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato (comma 2);
3. i comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio per la realizzazione dello sportello unico (comma 3) o possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono essere affidati singoli atti istruttori del procedimento (comma 4).

L'art. 25, comma 1, prevede che il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive sia unico e che l'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.

Il secondo comma di quest'ultimo articolo fissa una serie di principi ai quali deve ispirarsi il procedimento e tra i quali assumono rilievo:

- l'istituzione dello sportello unico e l'individuazione del responsabile del procedimento;
- la trasparenza delle procedure e l'apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
- la facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione, sotto la propria responsabilità, per attestare la conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
- la facoltà per l'interessato, decorsi inutilmente i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto il permesso di costruire.

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'art. 38 (titolo II, capo VII), ha dettato i principi ed i criteri per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), definendolo "...unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva...", e per fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel Procedimento SUAP (salvo quanto previsto in relazione alle Agenzie per le Imprese ed in ordine alla Comunicazione Unica di cui all'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40), rimandando la disciplina attuativa all'approvazione di successivi regolamenti governativi.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160, è stato approvato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 2010, n. 159, è stata dettata la disciplina inerente i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le Imprese, a norma dell'art. 38, comma 4, del predetto decreto-legge 25 giugno, n. 112, così come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Questo ultimo regolamento prevede rispettivamente all'art. 5 ed all'art. 7 due tempistiche per l'entrata in vigore delle nuove norme che regolano i relativi Procedimenti amministrativi: marzo 2011 per il "Procedimento automatizzato" e ottobre 2011, per il "Procedimento ordinario", con obbligo del relativo espletamento in esclusiva modalità telematica.

In data 6 agosto 1999 è stato sottoscritto tra la Prefettura del Verbano Cusio Ossola, i comuni di Verbania, Domodossola, Omegna, e Vogogna, l'Amministrazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, un "Protocollo d'Intesa" ai fini del miglioramento e coordinamento degli sportelli unici per le attività produttive sul territorio provinciale.

L'art. 3 del protocollo prevede che il Comitato Tecnico (la cui composizione è prevista nel precedente art. 2) provvede, tra l'altro, alla predisposizione dello schema di convenzione con altri Comuni per l'istituzione e/o gestione dello sportello unico in forma associata.

Con nota n. 1892 – 1909/28.3/GAB. in data 14/9/1999, la Prefettura del Verbano Cusio Ossola ha inviato lo schema di convenzione per la gestione associata dello sportello unico elaborato dal Comitato Tecnico.

Con nota n. 35672 in data 29/11/1999 il comune di Verbania, in qualità di comune capofila, ha trasmesso lo schema di convenzione per la gestione in forma associata.

Con atto consiliare n. 20 in data 22/12/1999, è stato deliberato di approvare il predetto schema di convenzione e di autorizzare il Sindaco alla relativa sottoscrizione.

La convenzione, sottoscritta formalmente in data 23/12/1999, scadeva in data 23/12/2002, ai sensi dell'art. 4 che fissa la durata della stessa in tre anni decorrenti dalla data di stipula.

Con nota n. 41700 in data 20/11/2002, il comune di Verbania, in qualità di comune capofila, ha inviato nuovo schema di convenzione ed ha invitato l'Amministrazione a trasmettere l'atto di approvazione della convenzione entro e non oltre il successivo 15 dicembre al fine di consentire la sottoscrizione della convenzione entro il termine di scadenza della precedente.

Con atto consiliare n. 17 in data 11/12/2002, è stato deliberato di approvare il predetto schema di convenzione e di autorizzare il Sindaco alla relativa sottoscrizione.

L'art. 4 della convenzione stabilisce in anni tre, decorrenti dalla data di stipula del presente atto, la durata della stessa nonché il rinnovo tacito per altri due anni, in mancanza di espressa manifestazione di dissenso, con deliberazione consiliare, degli enti aderenti.

La convenzione, sottoscritta formalmente in data 30/1/2003, scadeva in data 30/1/2008, ai sensi dell'art. 4 sopracitato.

Con nota n. 31891 in data 6/9/2007, il comune di Verbania ha trasmesso il nuovo schema di convenzione per la gestione in forma associata dello sportello ed ha invitato l'Amministrazione a trasmettere l'atto di approvazione della convenzione in tempo utile al fine di consentire la sottoscrizione della convenzione entro il termine di scadenza della precedente.

Con atto consiliare n. 19 in data 19/11/2007, è stato deliberato di approvare il predetto schema di convenzione e di autorizzare il Sindaco alla relativa sottoscrizione.

Il comune di Verbania, in vista della prossima scadenza della vigente convenzione, prevista per 31/12/2011, e al fine di prevedere le novità legislative ha proposto l'approvazione di una nuova convenzione il cui termine di scadenza viene previsto al 31/12/2014.

Il Presidente, ultimata la relazione, invita i consiglieri al dibattito.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo schema della convenzione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 24 articoli;

RITENUTO di procedere all'approvazione dello schema di convenzione al fine di proseguire la gestione dello sportello in forma associata;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

ESSENDO n. 11 i presenti e votanti, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

## DELIBERA

DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione per la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Verbano, composto da n. 24 articoli;

DI AUTORIZZARE il Sindaco a stipulare la predetta convenzione;

DI TRASMETTERE il presente atto al comune di Verbania, per il seguito di competenza;

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

DI DICHIARARE, con votazione successiva parimenti unanime resa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL  
VERBANO

L'anno duemilaundici, il giorno .....del mese di....., presso la sede comunale di Verbania, Piazza  
Garibaldi, 2 - sono intervenuti i sigg.ri:

(omissis)

Premesso:

- che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23-26 (titolo II, capo IV), attribuisce ai comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale;
- che, ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto, i comuni possono esercitare tali funzioni anche in forma associata e stipulare convenzioni con le Camere di Commercio per la realizzazione dello sportello unico;
- che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerente gli impianti produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;
- che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- che con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i., è stato approvato il "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- che il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'art. 38 (titolo II, capo VII), ha dettato i principi ed i criteri per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), definendolo "...unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva...", e per fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel Procedimento SUAP (salvo quanto previsto in relazione alle Agenzie per le Imprese ed in ordine alla Comunicazione Unica di cui all'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40), rimandando la disciplina attuativa all'approvazione di successivi regolamenti governativi;
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160, è stato approvato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 2010, n. 159, è stata dettata la disciplina inerente i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le Imprese, a norma dell'art. 38, comma 4, del predetto decreto-legge 25 giugno, n. 112, così come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- che in data 06.08.1999 è stato sottoscritto il "Protocollo d'Intesa" ai fini del miglior funzionamento e coordinamento degli Sportelli Unici per le attività produttive sul territorio del Verbano Cusio Ossola;
- che nell'ambito del tavolo di Coordinamento Permanente, presieduto dalla Prefettura del Verbano Cusio Ossola, ora Ufficio Territoriale del Governo, è stato istituito un Comitato Tecnico che ha sede presso la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola ed è composto dai rappresentanti dei Comuni di Verbania, Domodossola, Omegna e Vogogna, della Provincia del Verbano Cusio Ossola e della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola;
- che in data 18 ottobre 2001, nell'ambito di tale coordinamento permanente, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con le Amministrazioni Pubbliche che intervengono più frequentemente nel Procedimento Unico dello Sportello per le Attività Produttive;
- che possono aderire alla presente convenzione, anche in momenti successivi, altri Comuni;
- che i Comuni sottoscrittori hanno espresso la volontà di gestire in forma associata lo Sportello Unico per le attività produttive, con le deliberazioni consiliari di seguito indicate:

Comune di Verbania, deliberazione n. xxxxx del xxxxxxx;

Comune di Aurano, deliberazione n. xxxxx del xxxxxxx;

Comune di Cambiasca, deliberazione n. xxxxx del xxxxxxx;

Comune di Cannero Riviera, deliberazione n. xxxxx del xxxxxxx;

Comune di Caprezzo, deliberazione n. xxxxx del xxxxxxx;

Comune di Cavaglio Spocchia, deliberazione n. xxxxx del xxxxxxx;

Comune di Cossogno, deliberazione n. xxxxx del xxxxxxx;

Comune di Cursolo Orasso, deliberazione n. xxxxx del xxxxxxxx;  
Comune di Falmenta, deliberazione n. xxxxx del xxxxxxxx;  
Comune di Ghiffa, deliberazione n. xxxx del xx/xx/xxxx;  
Comune di Intragna, deliberazione n. xxxxx del xxxxxxxx;  
Comune di Miazzina, deliberazione n. xxxxx del xxxxxxxx;  
Comune di San Bernardino Verano, deliberazione n. xxxxx del xxxxxxxx;  
Comune di Trarego Viggiona, deliberazione n. xxxxx del xxxxxxxx;  
Comune di Vignone, deliberazione n. xxxxx del xxxxxxxx;

Mentre i Comuni di Bèe e Premeno, i quali hanno comunicato, con relative delibere di Consiglio Comunale in atti, di rimanere associati solamente fino al 31.12.2011, approvano la presente convenzione fino alla predetta data:

Comune di Bee, deliberazione n. xx del xx.xx.xxxx;  
Comune di Premeno, deliberazione n. xx del xx.xx.xxxx;

che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1

##### Oggetto

1. La presente convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, ha per oggetto la gestione in forma associata dello "Sportello Unico per le Attività Produttive associato del Verano - con Verbania Comune capofila", ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (titolo II, capo IV), dell'art 38 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.
2. In riferimento all'art. 4, c. 6, del predetto D.P.R., le competenze di legge riguardanti l'edilizia produttiva rimangono in capo agli Sportelli Unici per l'Edilizia Privata (SUEP) dei singoli Comuni associati con la presente Convenzione, ivi incluso il Comune capofila di Verbania.

#### Art. 2

##### Finalità

1. La gestione associata dello Sportello Unico per le attività produttive costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli Enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.
2. L'organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

#### Art. 3

##### Principi

1. L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi:
  - a. massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
  - b. preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
  - c. rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
  - d. divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
  - e. standardizzazione della modulistica e delle procedure;
  - f. costante innovazione tecnologica, nell'ambito della gestione telematica delle pratiche SUAP quale unica modalità ammessa dalle vigenti norme di legge, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, tra i Comuni della presente associazione, e con gli Enti Terzi, attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia, a partire dal "Codice dell'Amministrazione digitale".

#### Art. 4

##### Durata

1. La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2014.

#### Art. 5

##### Adesioni

1. Possono aderire alla presente convenzione, anche in momenti successivi, altri Comuni del Verano. La quota di partecipazione finanziaria dei Comuni che aderiranno in una fase successiva sarà determinata dalla Consulta dei Sindaci, con il medesimo criterio di riparto adottato per i Comuni che hanno aderito precedentemente.
2. L'adesione alla presente convenzione avviene mediante semplice richiesta da parte del legale rappresentante dell'ente interessato rivolta alla Consulta dei Sindaci di cui all'articolo 14 della presente convenzione, salvo motivato diniego espresso dalla Consulta medesima entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
3. In caso di accettazione della richiesta di adesione il Comune deve approvare la presente Convenzione.

#### Art. 6

##### Funzioni

1. La gestione associata assicura, con le modalità indicate nei successivi articoli, l'esercizio delle funzioni di carattere:

- a. Amministrativo;
  - b. Informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere;
  - c. Promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.
2. In particolare, le funzioni di carattere amministrativo comprendono:  
I procedimenti di cui al D.P.R. 160/2010, distinti in, "Procedimento automatizzato", relativo alle Segnalazioni Certificate di inizio Attività (SCIA) e "Procedimento Ordinario" riguardante le autorizzazioni inerenti le azioni di "...localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione..." delle predette attività.
3. Sono escluse le SCIA e le autorizzazioni relative all'esercizio delle attività economiche, le quali rimangono in capo ai singoli Comuni della presente Convenzione, ad eccezione dei casi di "contestualità" di legge, previste dalle relative norme di settore, come ad esempio la Media struttura di vendita commerciale e gli Impianti di Distribuzione di carburanti ad uso pubblico e privato.

#### Art. 7

##### Organizzazione del servizio

1. I Comuni aderenti alla presente Convenzione, per quanto concerne i procedimenti che abbiano ad oggetto gli "impianti produttivi" delegano lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Verbania, in quanto Comune capofila, a svolgere le funzioni autorizzatorie, e o concernenti la SCIA/Comunicazioni/Notifiche o altre autocertificazioni comunque denominate, di competenza dello Sportello Unico, mediante la propria struttura unica, in qualità di Sportello Unico Associato del Verbano, a partire dalla fase di preistrutturazione, di ricevimento delle pratiche, della gestione del Procedimento Unico e delle relative Conferenze dei Servizi.
2. La struttura dello Sportello capofila è diretta da un Dirigente nominato dal Sindaco del Comune di Verbania. Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Verbania è nominato dal predetto Dirigente con l'attribuzione dei relativi compiti ed obiettivi in materia di SUAP, in particolare anche con funzioni vicarie di natura autorizzatoria, gestionale e di coordinamento, dei Responsabili e/o i Tecnici dei Comuni associati e degli Enti terzi in ordine ai rapporti con lo Sportello capofila e per i subprocedimenti di competenza comunale.
3. A tal fine ciascun Comune aderente è tenuto a comunicare formalmente, non oltre 10 giorni dalla stipula del presente atto i nominativi di cui sopra, dei loro eventuali sostituti; in mancanza il responsabile è individuato nel Segretario comunale.
4. Le funzioni promozionali di cui all'art. 6, comma 1, lettera c, sono coordinate dalla Provincia e dalla Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, ed esercitate dallo Sportello Unico del Comune di Verbania e dai Comuni associati, anche per il tramite della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, come disciplinato dalla convenzione relativa.

#### Art. 8

##### Struttura organizzativa

1. Restano in capo al Comune di Verbania gli atti e le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità del servizio, in particolare per quanto attiene le necessarie dotazioni umane e strumentali.
2. Resta in capo al Dirigente dello Sportello Unico capofila l'organizzazione puntuale del servizio, la gestione dei rapporti con gli Enti terzi in ordine alle problematiche da dirimere per il buon funzionamento dello Sportello Unico Associato, fatta salva l'eventuale, puntuale attribuzione delle funzioni vicarie al Responsabile dello SUAP di Verbania.
3. Il Dirigente del Comune capofila, anche su proposta della Conferenza dei Sindaci, verificherà annualmente la dotazione organica e l'organizzazione del Servizio per le eventuali modifiche.

#### Art. 9

##### Responsabili

1. Il Comune capofila ed i Comuni associati nominano i responsabili dei subprocedimenti di competenza comunale.

#### Art. 10

##### Dirigente dello Sportello Unico

1. Al Dirigente dello Sportello Unico compete l'adozione degli atti e provvedimenti finali, fatta salva l'attribuzione di funzioni vicarie di cui al precedente art. 8, comma 2, concernenti i compiti di cui all'articolo 7, comma 1, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi inclusi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo del Comune capofila.
2. Restano ferme le responsabilità delle altre Amministrazioni per le fasi endoprocedimentali di loro competenza.
3. Il Dirigente segnala al rappresentante legale dell'Ente terzo (altra Pubblica amministrazione o ente concessionario di pubblico servizio) o del Comune interessato, compreso il Comune di Verbania, la mancata partecipazione alla Conferenza di Servizi, ai fini della valutazione della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato, in attuazione dell'art. 14-ter, comma 6 bis della legge 241/90 e ss. mm. ii.

#### Art. 11

##### Responsabile dello Sportello Unico

1. Il Responsabile dello Sportello Unico, nominato da Dirigente del Comune capofila, coadiuvato dal Comitato Tecnico per lo Sportello Unico, sovrintende altresì alle attività necessarie al buon funzionamento della gestione associata ed in particolare:
- a. coordina l'attività dei responsabili dei subprocedimenti e dei referenti dei Comuni associati, con poteri di diffida e messa in mora in caso di inadempimento o di mancato rispetto dei termini, ai sensi della Circolare della Conferenza Unificata di cui alla seduta del 01 luglio 1999, che segnala agli organi competenti per l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro e da eventuali norme regolamentari;

- b. ha, nei confronti degli Enti terzi coinvolti nel procedimento unico, poteri di impulso relativamente agli atti istruttori loro affidati che debbono confluire nel provvedimento finale;
- c. segue l'andamento dei procedimenti presso gli Enti terzi, interpellando direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza;
- d. sollecita gli Enti terzi ed ha poteri di diffida e messa in mora per l'inadempimento o il ritardato adempimento;
- e. cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo le amministrazioni di volta in volta interessate.

#### Art. 12

##### Tavolo di Coordinamento Permanente

1. Il tavolo di Coordinamento Permanente, presieduto dall' Ufficio Territoriale del Governo del V.C.O. e composto dalla Provincia, dalla Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, e dai Comuni Capofila, è sede di concertazione delle iniziative necessarie al miglior funzionamento e coordinamento degli Sportelli Unici per le attività produttive sul territorio provinciale.
2. Il tavolo di Coordinamento Permanente svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento, consultive, propositive ed attuative in ordine alle problematiche concernenti la gestione coordinata degli Sportelli Unici.

#### Art. 13

##### Comitato Tecnico per lo Sportello Unico per le attività produttive

1. Il Comitato Tecnico per lo Sportello Unico per le attività produttive, che ha sede presso la Camera di Commercio ed è composto dai rappresentanti dei comuni Capofila, della Provincia e della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola:
  - rileva i procedimenti relativi alle materie della presente convenzione anche avvalendosi delle competenze dei responsabili dei sub procedimenti dei Comuni associati e degli Enti terzi interessati;
  - definisce le procedure, e la modulistica, che devono essere applicate uniformemente dagli Sportelli Unici, nonché le dotazioni tecnologiche di cui gli stessi devono essere dotati;
  - suggerisce le semplificazioni procedurali da attuare e le innovazioni tecnologiche da introdurre;
  - formula indicazioni ed interpretazioni in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali;
  - formula proposte e programmi per l'attività di carattere informativo e promozionale;
  - formula proposte per la definizione di accordi di programma o convenzioni con altri enti.

#### Art. 14

##### Consulta dei Sindaci

1. E' istituita la Consulta dei Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione, con sede presso il Comune di Verbania, organo di consultazione in merito all'esecuzione della convenzione medesima e del controllo della gestione associata dello Sportello Unico.
2. La Consulta è competente a decidere circa le richieste di adesione di cui all'articolo 5.
3. La Consulta è convocata dal Sindaco del Comune Capofila o suo delegato almeno una volta all'anno e comunque quando ne faccia richiesta uno dei suoi componenti; deve inoltre essere convocata entro 15 giorni dalla ricezione di richieste di adesione da parte di altri Comuni.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti o loro delegati.
5. Le decisioni dell'assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Copia del verbale della Consulta dei Sindaci verrà inviato a tutti i Comuni associati.
7. Alla Consulta dei Sindaci possono partecipare, su invito del proprio Sindaco, anche i tecnici, funzionari, referenti e/o responsabili dei Comuni associati, ivi compresi i segretari comunali.

#### Art. 15

##### Formazione e aggiornamento

1. I Comuni associati perseguono quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.
2. A tal fine il Comune di Verbania programma la formazione, l'addestramento professionale ed il costante aggiornamento del proprio sportello unico, nonché, secondo le indicazioni fornite dalla Consulta dei Sindaci e dal Comitato Tecnico, promuove e, compatibilmente con le risorse disponibili, programma la formazione per i responsabili referenti dei Comuni associati in ordine alle attività di prima informazione di promozione del proprio territorio e di assistenza alle imprese.

#### Art. 16

##### Modulistica

1. I sottoscrittori adottano la modulistica standard predisposta dal Comune di Verbania, impegnandosi, con formale richiesta, ad indicare, le modifiche e/o le aggiunte necessarie, in conformità ai propri piani e/o regolamenti comunali.

#### Art. 17

##### Dotazioni tecnologiche

1. Le parti garantiscono che la struttura unica del Comune capofila, i responsabili dei subprocedimenti di competenza comunale dei Comuni associati e del Comune di Verbania, siano dotati, oltre che dei normali mezzi di comunicazione diretta (telefono, fax), della dotazione tecnologica necessaria per la gestione delle pratiche SUAP in modalità digitale, comunicando tempestivamente di possedere i relativi requisiti (Posta elettronica certificata, firma digitale, sito internet, ecc.), al Comune capofila dello SUAP di Verbania. L'attestazione dei predetti requisiti ed i relativi aggiornamenti e/o implementazioni, dovranno risultare sul Portale nazionale "Impresainungiorno.gov.it", mediante procedura di accreditamento a cura dei Comuni della presente Associazione.
2. Il Servizio Informatico del Comune di Verbania progetta, predispone e presiede, anche attraverso affidamento esterno, il sistema di gestione ed archiviazione delle pratiche elettroniche del Procedimento unico del SUAP della presente associazione, rimanendo in capo ai singoli Comuni la gestione e l'archiviazione telematica dei propri subprocedimenti o iter comunque denominati.

3. I sottoscrittori si impegnano a realizzare l'interconnessione telematica permanente.

#### Art. 18

##### Iter accelerato delle pratiche dello Sportello Unico

1. I Comuni associati si impegnano a dare ai propri Uffici le disposizioni atte a garantire il rispetto dei tempi previsti dal D.P.R. 160/2010 per la conclusione dell'iter subprocedimentale di propria competenza, anche prevedendo deroghe al principio generale dell'esame in ordine cronologico delle pratiche pervenute.

#### Art. 19

##### Preistruttoria

1. Al fine di realizzare l'attività di consulenza ed assistenza alle imprese, prima dell'avvio del procedimento unico viene offerto il servizio di preistruttoria, presso la struttura dello sportello di Verbania, compilando una scheda informativa all'uopo predisposta per l'individuazione di tutti gli iter subprocedimentali correlati all'intervento in questione.

#### Art. 20

##### L'avvio dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico

1. Esperita, se richiesta, la preistruttoria di cui al precedente articolo, l'avvio del procedimento avviene con la presentazione, esclusivamente in modalità telematica, della domanda da parte dell'interessato o da parte di persona o associazione di sua fiducia, in caso di "procedimento ordinario" ex art. 7 del D.P.R. 160/2010, e, nel caso di "procedimento automatizzato" ex artt. 5 e 6 del predetto D.P.R., con la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la quale consente l'immediato avvio dell'attività.

2. La domanda viene presentata esclusivamente allo Sportello Unico del Comune di Verbania il quale gestisce l'intero iter procedurale autorizzatorio per tutti i Comuni associati.

3. Dalla data della prima protocollazione decorre il termine per la conclusione del procedimento unico, nel caso del "procedimento ordinario" sopra richiamato.

La pratica verrà inserita nel data base telematico relativo alle pratiche dello sportello anche al fine di permettere la consultazione del suo iter procedurale nello svolgimento del procedimento unico.

#### Art. 21

##### Informazione, promozione e attività di supporto e coordinamento

1. Lo Sportello Unico del Comune di Verbania, anche per il tramite della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, secondo la disciplina della relativa convenzione, previa approvazione del Consiglio Comunale di Verbania – Comune capofila - esercita servizi di informazione, rivolti in particolare alle realtà imprenditoriali, relativi a finanziamenti e agevolazioni finanziarie e tributarie, a livello comunitario, nazionale, regionale o locale.

2. Nell'ambito delle attività di carattere promozionale, lo Sportello Unico di Verbania, secondo le indicazioni fornite dal Comitato tecnico per lo Sportello Unico per le Attività Produttive, pone in essere, in collaborazione con i Comuni associati, anche per il tramite della Camera di Commercio, secondo la convenzione di cui al precedente comma, tutte le iniziative, anche per via telematica, volte a diffondere la conoscenza del territorio e delle potenzialità economico-produttive offerte dallo stesso ed ogni altra iniziativa proposta dall'associazione.

#### Art. 22

##### Rapporti finanziari

1. I Comuni sottoscrittori si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

2. La partecipazione finanziaria di ciascun Comune alla gestione associata sarà comunicata dal Comune di Verbania ai Comuni associati, ripartendo il totale delle spese correnti in base al numero degli abitanti, ed al numero delle imprese.

2. Il Dirigente dello Sportello capofila, all'inizio di ogni anno, comunica ai Comuni associati il riparto delle spese dell'associazione secondo i criteri sopra determinati, sulla base delle spese individuate dal Comune di Verbania.

Le spese che esulano dal personale della struttura del Comune capofila e dal forfait riguardante le spese di gestione (utenze, cancelleria, ecc.) saranno preventivamente approvate dalla Consulta dei Sindaci ed opportunamente rendicontate.

4. Le quote relative sono corrisposte all'ente capofila in un'unica soluzione, entro il 31 giugno. Nel caso di versamento effettuato oltre i trenta giorni dalla scadenza devono essere corrisposti anche gli interessi nella misura del saggio legale.

#### Art. 23

##### Recesso

1. Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione alla Consulta dei Sindaci, a mezzo di Posta elettronica certificata da inviare almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

#### Art. 24

##### Scioglimento della convenzione

1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa dalla maggioranza dei Comuni associati, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Scioglimento che decorre, in tal caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Letto, confermato e sottoscritto

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Alberto Barbini

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to Sandro Borgotti

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Antonio Curcio

---

---

PARERE DI REGOLARITA'

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to dott. Antonio Curcio

---

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Caprezzo, li 6 ottobre 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Antonio Curcio

---

---

E' copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 6 ottobre 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Curcio

---

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il giorno

Caprezzo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE